

Pubblicato il 05/12/2019

N. 05716/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03350/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3350 del 2019, proposto da (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Acquaviva Coppola, Antonio Facchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casagiove non costituito in giudizio;

nei confronti

(omissis) n.q. di Amm.Re e Legale Rapp.Te *pro tempore* del condominio "(omissis)";

(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Moscatiello, Francesco Moscatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto di accesso della ricorrente all'esibizione dei documenti richiesti al Comune di Casagiove in data 3 giugno 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all'esame, notificato il 29 luglio e depositato il successivo 5 agosto 2019, la ricorrente espone di essere proprietaria di un appartamento nel fabbricato C1 del "(omissis)" in Casagiove e che nel medesimo fabbricato in sottostanti locali commerciali svolge un'attività di produzione di paste alimentari la signora (omissis), titolare di omonima ditta individuale.

Poiché l'attività produttiva in questione produrrebbe rumori e odori molesti ella, in data 3 giugno 2019, presentava al comune di Casagiove una istanza di accesso con cui chiedeva il rilascio della seguente documentazione: *"1. certificato di destinazione d'uso dei locali e compatibilità dell'attività con la destinazione ad esso attribuita; 2. atti autorizzativi rilasciati dall'Amministrazione per l'esercizio dell'attività di pastificio (SCIA edilizia, SCIA commerciale etc.); 3. certificato di agibilità del locale; 4. autorizzazione alla immissione in fogna e relativi schemi grafici delle reti di smaltimenti delle acque derivanti dalla produzione; 5. conformità alle norme igienico Sanitarie; 6. conformità alle normative ambientali; 7. conformità alle norme sulla sicurezza sui luoghi lavoro"*. L'istanza era motivata mediante richiamo a *"evidenti ragioni di giustizia"*.

Sulla istanza si formava il silenzio cosicchè la ricorrente proponeva il ricorso all'esame, notificandolo oltre che al comune, all'amministratore del condominio, al proprietario dei locali in cui è svolta l'attività e infine alla titolare dell'impresa che tale attività svolge e che conduce in locazione i locali stessi.

Il comune di Casagiove non si è costituito. Si è costituita in giudizio la signora (omissis), titolare della omonima ditta individuale, attraverso intervento *ad opponendum* (la notifica eseguita dalla ricorrente nei suoi confronti a mezzo posta non si era infatti perfezionata essendo la stessa risultata irreperibile all'indirizzo indicato sul plico).

Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio la ricorrente insiste per l'accoglimento rappresentando che: a) a seguito della proposizione dell'istanza, il comune ha dato notizia della stessa alla signora (omissis); b) questa si è opposta all'accesso; c) il comune con una nota del 4 luglio 2019 giudicava non fondata l'opposizione rappresentando che avrebbe concesso l'accesso dopo il decorso di quindici giorni; d) ciononostante l'accesso non è stato consentito.

Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio che la condizione di proprietaria di immobile soprastante legittimi la ricorrente alla conoscenza dei documenti che ha richiesto che, in ultima analisi, si identificano coi titoli amministrativi sulla base dei quali la controinteressata svolge la sua attività.

La controinteressata sostiene che nella fattispecie non sussisterebbe il diritto di accesso poiché troverebbe applicazione la lettera d) dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che lo esclude allorchè vengano in rilievo documenti che riguardino *“la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche con particolare riferimento agli interessi Industriale e commerciale”*.

Ella invoca altresì: a) l'articolo 3, comma 4, lett. a) del regolamento comunale in materia di accesso che sottrae ad accesso *“salvo contraria e specifica disposizione di legge, la documentazione tecnico-progettuale allegata o connessa a domande di concessione od autorizzazione edilizia pertinente ad immobili da destinarsi all'esercizio del credito e/o del risparmio, finché dura tale destinazione degli immobili”*; b) l'articolo 34, comma 3, del medesimo regolamento che esclude l'accesso alla *“documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, associazioni, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa”*.

Le argomentazioni della signora (omissis) sono infondate.

La ricorrente ha infatti chiaramente un qualificato interesse a ottenere le informazioni relative allo svolgimento della attività della controinteressata o meglio ai vari titoli amministrativi sulla base dei quali – ovviamente se e nella misura in cui esistano – ella svolge tale attività.

Anche a prescindere dal rilievo che l'articolo 24 comunque garantisce l'accesso ai documenti necessari ai fini dell'esercizio del diritto alla difesa (e appare chiaro che l'interesse della ricorrente è quello a opporsi allo svolgimento dell'attività della controinteressata in sede giudiziaria) deve negarsi che i documenti richiesti abbiano incidenza su (o contengano) informazioni riservate, dato che i titoli amministrativi sulla base dei quali un'impresa svolga la sua attività non attengono alla “vita privata” né hanno una normale incidenza sulla riservatezza di persone fisiche o enti (almeno in linea generale, dato che in relazione al particolare settore di attività il problema può eventualmente porsi e una ipotesi è prevista proprio dal regolamento comunale invocato dalla controinteressata).

Quanto alle disposizioni del regolamento comunale la prima è chiaramente inapplicabile alla fattispecie dato che la controinteressata svolge attività produttiva di paste sicché non viene in rilievo un immobile

destinato all'esercizio del credito o risparmio; quanto alla seconda si tratta di una disposizione che dichiara "sottraibili" ad accesso i documenti ivi indicati allorchè la loro divulgazione possa pregiudicare interessi di terzi o dell'ente, sicchè, poiché il comune di Casagiove non ha ritenuto di applicarla (dato che nella nota citata sopra ha invece sostenuto di voler concedere l'accesso non ritenendo valida l'opposizione della signora (omissis) pur non dando seguito a tale intento), essa non potrebbe impedire l'accesso; in realtà tale disposizione appare sostanzialmente una disposizione che riproduce l'articolo 24, comma 6, lett. d) della legge n. 241 o che comunque esprime il medesimo principio.

In definitiva il ricorso è fondato e va accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto ordina l'esibizione della documentazione indicata.

Condanna il comune di Casagiove al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro milletrecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE
Davide Soricelli

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO